

ha espresso l'avviso che, per il momento, essa non sia proponibile, in quanto l'aumento di retribuzione, che dovrebbe servire di base per la maggiore disponibilità, è sottoposto a condizione sospensiva a norma dell'accordo sindacale del 27 novembre 1950: non ha escluso tuttavia, la possibilità che la questione stessa venga esaminata, per migliori precisazioni, dalla Commissione del personale:

Il Consiglio delibera in conformità delle proposte del Comitato, per quanto concerne:

- a) - il decorso di almeno dieci anni dalla prima concessione;
- b) - la determinazione del tasso speciale del 5% sulla quota del nuovo mutuo corrispondente alla differenza tra l'interesse disponibilità ed il valore commerciale attuale dell'alloggio acquistato mediante il primo mutuo.

Delibera altresì:

- 1°) - che sulla quota di mutuo corrispondente al valore commerciale di cui alla precedente lettera b) venga applicato il